



Ufficio: VICESEGRETARIO  
CIG: ZA31F3A5CE

## COPIA DI

### DETERMINAZIONE N. 1100 DEL 26-11-2018

Oggetto: **REGOLAZIONE DEL PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA "INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T." BROKER "AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKER" - PERIODO 31/07/2017 - 31/07/2018. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA31F3A5CE.**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che, con determinazione n. 452 del 04/07/2017, il Comune di San Severino Marche (MC) prendeva atto della richiesta di pagamento del premio assicurativo presentata dal Broker "AON S.p.a. Insurance & Reinsurance Broker", con sede in 60131 Ancona (AN), Via Girombelli 6, incaricato con determinazione n. 286 del 24/02/2012 e liquidava a tal fine al predetto la somma di € 840,00 (euro ottocentoquaranta/00), per la polizza N. 745628298 rischio INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T., relativamente al periodo 31.07.2017 – 31.07.2018;

Visto che tale prezzo risultava congruo ed adeguato;

Considerato che il premio della polizza suddetta è determinato sulla base di elementi variabili e che, pertanto, si rende necessaria una regolazione dello stesso, in relazione all'effettivo impiego di un certo numero di volontari della Protezione Civile;

Visto che la Società "AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Broker", con nota del 16/11/2018, prot. n. 41562 del 24/11/2018, chiedeva una regolazione del premio della polizza sopra indicata, per un importo di € **240,00 (euro duecentoquaranta/00)**;

Ritenuto necessario di dover provvedere urgentemente alla regolazione dell'impegno di spesa e al pagamento dei premi della polizza sopra indicata;

Visti i commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e considerato che l'importo dell'affidamento risulta essere al di sotto della soglia di € 40.000,00 (euro quarantamila/00), il progetto per il Servizio in esame si sostanzia direttamente nella presente determinazione;

Considerato che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 40.000,00 (euro quarantamila/00), e che, pertanto, è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e



gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 51 D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, L. n. 180/2011, che nell'appalto in esame non sia possibile, né economicamente conveniente, la suddivisione in lotti funzionali, in quanto il Servizio deve essere svolto in maniera unitaria;

Visto l'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, che dà la facoltà agli Enti locali di utilizzare le convenzioni-quadro, di cui all'art. 26 L. n. 448/1999;

Visto che, ai sensi del comma 449 della L. n. 296/2006, le Amministrazioni Pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi, comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

Preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 L. n. 448/1999, nei seguenti casi:

- a) categorie di beni o servizi, individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014;
- b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512, L. n. 208/2015;
- c) seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;

Dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, L. n. 296/06, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità, di cui alle suddette convenzioni;

Visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della L. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della L. n. 228/12;

Considerato che la suddetta norma prevede che le Pubbliche Amministrazioni, per acquisti di beni o Servizi, di importo pari o superiore a € 1.000,00 (euro mille/00) e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto, pertanto, di non dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

Visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016;

Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;

Visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, si ritiene necessario derogarlo alla luce della elevata professionalità ed affidabilità fornita per l'affidamento precedente



ed affinché sia garantita una continuità professionale ed operativa che, altrimenti, verrebbe gravemente compromessa;

Dato atto che la ditta di cui trattasi fornirà le indicazioni riguardanti il conto dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;

Visto l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000:

<b>In ordine al punto a):</b>	FINE DA PERSEGUIRE:	Regolazione e pagamento del premio polizza assicurativa
-------------------------------	---------------------	---

<b>In ordine al punto b):</b>	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Infortuni Cumulativi senza I.T.
-------------------------------	------------------------	---------------------------------

<b>In ordine al punto b):</b>	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	il Servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale.
<b>In ordine al punto c):</b>	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)



Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI;

Tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: ZA31F3A5CE;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il Decreto del Sindaco, n. 76/13 del 31/10/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la Delibera di Consiglio n. 16 del 28/02/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2018/2020;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 67 del 03/03/2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2018/2020;

#### DETERMINA

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di prendere atto della richiesta del 16/11/2018, prot. n. 41562 del 24/11/2018, presentata dal Broker incaricato "AON S.p.a. Insurance & Reinsurance Broker", con sede in Via Girombelli 6, 60131, Ancona di regolazione del premio polizza assicurativa, nelle risultanze che seguono:  
Polizza: infortuni cumulativi senza I.T. – n. 745628298  
Compagnia Delegataria: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI  
Periodo di riferimento: 31/07/2017 – 31/07/2018.  
Regolazione premio: € 240,00 (euro duecentoquaranta);
3. Di impegnare al Capitolo n. 344/00 "Premi assicurazione: incendi, furti e responsabilità civile" del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 appositi stanziamenti, per la somma complessiva di € 240,00 (euro duecentoquaranta/00), in favore della società di brokeraggio "AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Broker", al fine di consentire la suddetta regolazione del premio;
4. Di liquidare la somma di **€ 240,00 (euro duecentoquaranta/00)** alla Società "AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Broker", ad integrazione della polizza in oggetto, per il periodo che va dal 31.07.2017 – 31.07.2018 con pagamento su CC tramite bonifico bancario - IBAN: IT 81 K 05387 15400 000000444869 (così come specificato dalla nota conservata in atti);
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;



6. di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;
7. di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita *"Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"*;
8. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
9. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 negli esercizi 2018.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 27-11-2018

Il Responsabile dell'Area  
f.to Tapanelli Pietro

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 29-11-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 26-11-2018

Il Responsabile dell'Area  
f.to Tapanelli Pietro

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 29-11-2018

Il Responsabile Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

---

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 04-12-18 al 18-12-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 19-12-18

Il Funzionario  
f.to

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario